



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica

<https://rivista.camminodiritto.it>



CONCORSO PER 2700 CANCELLIERI ESPERTI: RETTIFICATO IL BANDO

Il bando per 2700 cancellieri esperti è stato modificato con decreto del direttore generale del 15 febbraio 2021, prot.1829, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale “concorsi ed esami” n. 14, del 19 febbraio 2021, attribuendo lo stesso punteggio di chi ha ottenuto 100 e lode come voto di diploma anche a chi ha conseguito solamente 100, non potendo, infatti, conseguire 100 e lode prima del 2006.

di **La Redazione, Ilaria Taccola**

IUS/00 - COMUNICAZIONI

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Venerdì 19 Febbraio 2021

Il bando per cancelliere esperto pubblicato l'11 dicembre 2020 aveva suscitato molte critiche visto che aveva assegnato un punteggio inferiore a chi aveva conseguito come voto di diploma 100 e non 100 e lode, non tenendo conto che fino al 2006 non si poteva conseguire 100 e lode come voto. Per questo motivo, con decreto del direttore generale del 15 febbraio 2021, prot.1829, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale "concorsi ed esami" n. 14, del 19 febbraio 2021, sono stati rettificati:

- 1) l'articolo 4 comma 2
- 2) l'articolo 5 comma 4 lett. a)

Infatti, si legge che:

art. 4, comma 2 "le commissioni esaminatrici sono composte da un dirigente o equiparato dell'Amministrazione giudiziaria, con funzioni di presidente e da due esperti, con funzioni di commissari. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria di area III". L'art. 5, comma 4, lettera a) dalla dicitura: «Nuovo ordinamento», del predetto bando di concorso è così rettificato:

«Nuovo ordinamento:

- I. 100 e lode, punti 5,00;
- II. 100 (diplomati negli anni tra 1999-2006), punti 5,00;
- III. 100, punti 4,75;
- IV. 99, punti 4,50;
- V. 98, punti 4,25;
- VI. 97, punti 4,00;
- VII. 96, punti 3,75;
- VIII. 95, punti 3,50;

IX. 94 punti, 3,25;

X. 93, punti 3,00;

XI. 92, punti 2,75;

XII. 91, punti 2,50;

XIII. da 88 a 90, punti 2,25;

XIV. da 85 a 87, punti 2,00;

XV. da 82 a 84, punti 1,75;

XVI. da 78 a 81, punti 1,50;

XVII. da 74 a 77, punti 1,25;

XVIII. da 70 a 73, punti 1,00;

XIX. da 66 a 69, punti 0,75;

XX. da 63 a 65, punti 0,50;

XXI. da 60 a 62, punti 0,25;”.

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6694>